



COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 60 del 06/12/2013

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO:
RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DELLA REGIONE IN SEDE DI VERIFICA DI COERENZA**

L'anno **duemilatredici** il giorno **sei** del mese di **dicembre** nella seduta pubblica **straordinaria urgente** di prima convocazione con inizio alle ore 13:00 presso la sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale di Samugheo, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri. All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano

DEMELAS ANTONELLO	Presente	MANCA VINCENZO	Presente
OLLA SARA	Presente	CAU GIANNI LUIGI	Presente
COCCO GRAZIANO	Presente	PALA GIAN-MARCO	Presente
FRONGIA MAURIZIO	Presente	LOI MARIO	Presente
ORRU' GIANFRANCO	Presente	CABULA TONINO FRANCO	Presente
MUSU TONINO	Presente	MURA MARIO	Presente
TODDE LUIGI	Assente	FRONGIA TOMASO	Presente
TATTI GIOVANNINO	Presente	TATTI GIUSEPPE	Presente
PATTA BASILIO	Presente		

Presiede la seduta il Sindaco **Ing. Antonello Demelas.**

Partecipa alla seduta il segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi.

Il Consiglio Comunale

Visto il piano urbanistico comunale definitivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n°10 del 28.04.2004 e n°28 del 20.08.2004 e reso esecutivo a seguito di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n°38 del 29/11/2004;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°40 del 4.10.2013, relativa all'adozione definitiva della variante al piano urbanistico comunale per la modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio;

Vista la determina del direttore generale dell'Assessorato regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica (n°3895 prot.n°56473 del 25.11.2013 avente ad oggetto : " Comune di Samugheo . Deliberazione del C.C. n° 40 del 4.10 2013 – Verifica di Coerenza- Variante al PUC - Modifica degli art. 7 e 8 delle NTA e degli articoli 26 e 51 del RE") con la quale ai fini della acquisizione del positivo esito di verifica di coerenza si richiede il recepimento delle seguenti prescrizioni :

1. L'Amministrazione comunale dovrà allineare i valori delle altezze minime previste nell'art. 26 del RE alle disposizioni del D.Lgs 81/2004 (Allegato IV) e del Dm Sanità 5.07.1975, precisando che la deroga alle altezze previste dai suddetti decreti non è automatica per le unità immobiliari preesistenti, ma può essere concessa solo previo parere positivo dell'organo di vigilanza competente per territorio.

Ritenuto necessario che il Consiglio provveda al recepimento delle prescrizioni contenute nella determinazione del direttore generale dell'Assessorato regionale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;

Dopo una approfondita discussione, preceduta dall'esposizione da parte del Sindaco, e nel corso della quale intervengono i consiglieri:

Loi: che esprime perplessità sul fatto che il parere dei funzionari della ASL sui progetti non sia ancorato a precise norme di riferimento ed invita a verificare la possibilità di introdurre norme vincolanti anche per la ASL;

Olla: che ricorda l'obbligo, per il Comune, di conformarsi alle prescrizioni regionali, ipotizzando che il variare delle prescrizioni della Asl possa dipendere dalla tipologia di attività esercitata;

Mura: che chiede che vengano individuate in dettaglio le attività ricomprese nelle ipotesi di deroga;

il Sindaco: che ritiene non esista una norma generale contenente prescrizioni sull'altezza, per cui le valutazioni della Asl dipendono da verifiche fatte caso per caso;

con i voti a favore di undici consiglieri e l'astensione dei consiglieri Giuseppe Tatti, Loi, Mura, Cabula, Tomaso Frongia, espressi nei modi di legge

delibera

di recepire le prescrizioni indicate nella determina del direttore generale dell'Assessorato regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica n° 3895 prot n° 56473 del 25.11.2013 avente ad oggetto : "Comune di Samugheo. Deliberazione del C.C. n° 40 del 4.10 2013 – Verifica di Coerenza- Variante al PUC- Modifica degli art. 7 e 8 delle NTA e degli articoli 26 e 51 per l'acquisizione del positivo esito di verifica di coerenza;

di modificare l'art.26 del regolamento edilizio così come segue :

Art. 26 - Altezze minime dei vani

Testo originario adottato con delibera consiliare n.40/2013	Testo modificato adeguato alle prescrizioni della Regione
<p>L'altezza minima interna utile nei locali adibiti ad abitazione, è fissata in 2.70 metri, riducibile a 2.40 metri per i vani accessori quali corridoi, disimpegno, bagni, servizi igienici, lavanderie e ripostigli; l'altezza minima dei piani interrati o seminterrati, ad uso non residenziale, (di pertinenza all'abitazione) è fissata in 2.00 metri.</p>	<p>L'altezza minima interna utile nei locali adibiti ad abitazione, è fissata in 2.70 metri, riducibile a 2.40 metri per i vani accessori quali corridoi, disimpegno, bagni, servizi igienici, lavanderie e ripostigli; l'altezza minima dei piani interrati o seminterrati, ad uso non residenziale, (di pertinenza all'abitazione) è fissata in 2.00 metri.</p>
<p>L'altezza minima dei locali adibiti ad uso commerciale ed artigianale non può essere inferiore a 3.00 metri.</p>	<p>L'altezza minima dei locali adibiti ad uso commerciale ed artigianale non può essere inferiore a 3.00 metri.</p>
<p>Nei locali esistenti da adibire ad uso commerciale ed artigianale l'altezza minima è pari a 2,70 metri, in tutte le zone ad eccezione del centro storico in cui l'altezza minima è ridotta a 2,50 metri.</p>	<p>Nei locali esistenti da adibire ad uso commerciale ed artigianale l'altezza minima prevista dalle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (allegato IV) e del dm sanità 5.07.1975 può essere derogata fino a 2,70 metri in tutte le zone, ad eccezione del centro storico, in cui l'altezza minima è ridotta a 2,50 metri. Tale deroga può essere concessa solo previo parere positivo dell'organo di vigilanza igienico sanitaria competente per territorio.</p>
<p>Nelle mansarde ed in generale nei sottotetti abitabili degli edifici con copertura a falde inclinate, l'altezza media non può essere inferiore a 2.70 metri e in nessun punto del vano l'altezza può essere inferiore a 2.00 metri.</p>	<p>Nelle mansarde, ed in generale nei sottotetti abitabili degli edifici con copertura a falde inclinate, l'altezza media non può essere inferiore a 2.70 metri e in nessun punto del vano l'altezza può essere inferiore a 2.00 metri.</p>
<p>I locali abitabili ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante, ricavati dal dimezzamento in altezza di un vano, dovranno avere un'altezza minima di 2.00 metri, fermo restando l'altezza minima richiesta per il locale sottostante in funzione della destinazione d'uso e che comunque non potrà essere inferiore a 2.00 metri.</p>	<p>I locali abitabili ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante, ricavati dal dimezzamento in altezza di un vano, dovranno avere un'altezza minima di 2.00 metri, fermo restando l'altezza minima richiesta per il locale sottostante in funzione della destinazione d'uso e che comunque non potrà essere inferiore a 2.00 metri.</p>

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e territoriale della Vigilanza Edilizia - al fine di acquisire il positivo esito di verifica di coerenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Ing. Antonello Demelas

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

Arch. Marisa Frongia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel Sito internet www.comune.samugheo.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 11.12.2013

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi